Comune di GERMIGNAGA

Provincia di VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RATEIZZAZIONE
DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento.	5	Modalità di rateizzazione.
2	Definizione delle entrate tributarie.	6	Domanda di rateizzazione e requisiti.
3	Definizione delle entrate patrimoniali.	7	Provvedimento di concessione o diniego.
4	Ambito di applicazione.	8	Entrata in vigore.

Art. 1
Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di tutte le entrate comunali aventi natura tributaria o patrimoniale ed ai proventi da servizi, in presenza di particolari condizioni di disagio.

Art. 2
Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 3
Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4
Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, nonché ai debiti tributari risultanti da sentenze delle competenti commissioni tributarie divenute esecutive.
2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai debiti di natura patrimoniale ed ai proventi da servizi.

Art. 5
Modalità di rateizzazione.

1. L'istanza di rateizzazione è estesa a tutti i cittadini che abbiano nei confronti del Comune un debito di natura tributaria o extratributaria, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, e che si trovino in comprovate difficoltà finanziarie.
2. I tributi comunali e i proventi extratributari possono essere rateizzati con un piano straordinario pari ad un massimo di quarantotto rate mensili, estendibili a sessanta rate nel caso di debiti superiori ad euro ventimila; fermo restando che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta per debiti fino ad euro seicento, ed euro cento per importi superiori ad euro seicentouno.
3. Il versamento della prima rata mensile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione della rateizzazione.
4. Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.
5. Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, calcolati giornalmente.
6. Il mancato pagamento della prima rata e, successivamente, di due rate, anche non consecutive, entro i termini previsti, comporta la decadenza del piano di rateizzazione e dei relativi benefici.
7. Per importi pari o superiori ad € 10.000,00, l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Art. 6
Domanda di rateizzazione e requisiti.

1. Il contribuente che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 5, ed intende avvalersi della possibilità di rateizzazione, per debiti tributari, deve inoltrare all'ufficio tributi del Comune, apposita domanda, redatta su moduli predisposti dal Comune stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in casi di ricorso, dalla data di esecutività della sentenza emessa dalla competente commissione tributaria.

2. Nel caso di debiti di natura patrimoniale, l'istanza di rateizzazione deve essere inoltrata al Responsabile dell'Ufficio preposto entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa richiesta di pagamento.

3. I requisiti per l'accesso alla rateizzazione sono i seguenti:

a) Per le persone fisiche e per debiti fino a 600 (seicento) euro, autocertificazione relativa alle difficoltà finanziarie; oltre tale cifra saranno ammessi alla rateizzazione i contribuenti il cui debito tributario sarà superiore al 3% dell'ISEE dichiarato.
b) Per le società: per debiti fino a 600 (seicento) euro, autocertificazione del legale rappresentate; oltre tale cifra saranno ammessi alla rateizzazione i contribuenti il cui debito tributario sarà superiore al 5% dell'indice Alfa.

4. La domanda di rateizzazione (vedi allegati) va corredata dai seguenti documenti:

Per le persone fisiche, anche titolari di Partita Iva individuale:

- certificato ISEE;
- ogni altra documentazione ritenuta utile dal contribuente.

Per gli altri soggetti:

- Visura camerale aggiornata;
- ultima dichiarazione dei redditi e Irap presentata corredata dalla ricevuta di avvenuta presentazione;
- Verbale assemblea o del Consiglio di Amministrazione che approva la rateazione (Società di capitali);
- copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso la C.C.I.A.A. (Società di capitali);
- Allegato 1.

Art. 7
Provvedimento di concessione o diniego.

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile preposto all'entrata comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).

ART. 8
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ....., in data .....;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)* per 15 giorni consecutivi.